

ESTRATTO DELLA LEGGE E DEL REGOLAMENTO DI P.S. DA TENERE ESPOSTO NEI PUBBLICI ESERCIZI IN LUOGO VISIBILE AL PUBBLICO

LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA

(Testo Unico approvato con R. Decreto 18 giugno 1931, n. 773)

Art. 101

È vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.

Nota: gli articoli 89, 96 e 97 Testo Unico sono stati abrogati dall'art. 1 Legge 25/8/1991 n. 287

REGOLAMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA

(approvato con R. Decreto 6 maggio 1940, n. 635)

Art. 176

Agli effetti dell'art. 86 della Legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori dal locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,20 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della Legge ed a litri 0,33 per le altre.

Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.

Nota: articolo così modificato dal/'art.7 Legge 11/5/1981 n. 213

Art. 180

I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.

Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicate nell'art. 89 della Legge che trovansi in vendita nell'esercizio, nonché la riproduzione a stampa degli articoli 96, 97 e 101 della Legge e degli articoli 173, 176 a 181 e 186 del presente Regolamento.

Nota: gli articoli 173, 177, 179 del Regolamento di P.S. sono stati implicitamente abrogati dalla Legge 14/10/1974 n. 524, abrogazione mantenuta dalla Legge 25/8/1991 n. 287 che ha rivisitato la materia ed abrogato la Legge 524/74.

Art. 181

Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie, come prezzo di scommessa o di gioco, né farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.

Art. 186

Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.